

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

tiene l'articolo 485, perchè il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile è il doppio del termine per appellare dalle sentenze dei pretori, e dalle sentenze dei tribunali in materia commerciale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dire la sua opinione.

FUSCO. Io avrei bisogno di interrogare...

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Fusco, il regolamento prescrive che se il Ministero e la Commissione non lo accettano, io debbo chiedere se l'emendamento è appoggiato, e se non è appoggiato, non lo posso mettere ai voti.

Io debbo pertanto chiedere alla Commissione ed al Ministero se accettano l'emendamento, e prima che si possa aprire una discussione in proposito è necessario che sia accettato, ovvero sia appoggiato.

FUSCO. Ella dice bene, ma siccome la mia domanda sarebbe rivolta egualmente alla Commissione e si compenetra coll'argomento testè svolto dall'onorevole Nocito, così credo che se mi lasciasse parlare faremmo più presto.

PRESIDENTE. Allora se è per far più presto, ha facoltà di parlare.

FUSCO. Io mi spiego il desiderio dell'onorevole Nocito; egli ha visto abbreviare il termine per appellare da sessanta giorni a trenta, ed ha dovuto dire a se medesimo: ebbene, se i termini che prima erano di 60 giorni si riducono a 30, e quelli che erano di 30 si lasceranno così come erano, non c'è più armonia. Diminuendoli dunque da 60 a 30, è ragionevole diminuire anche a 15 o 20 quelli che erano di 30.

Ed è ragionevole il desiderio di armonizzare i diversi termini, per produrre il gravame d'appello; ma io però devo rammentare di aver supplicata la Commissione di ricondurre l'armonia fra questi diversi termini, ritornando puramente e semplicemente allo *statu quo ante*, cioè a dire, lasciamo stare le cose come sono ora.

L'onorevole Nocito dovrebbe essere soddisfatto perchè si ripristina col fatto l'armonia laddove egli ha trovato disarmonia. Se è così, vede bene l'onorevole presidente e la Commissione, che l'emendamento Nocito non ha più ragione di essere, e quindi opportunamente io volevo interrogare la Commissione per sapere se tiene fermo a questa riforma, la quale, giova ripeterlo, non entra affatto nella riforma del procedimento sommario.

Se la Commissione avrà la degnazione di dichiarare che ella non insiste pel mantenimento di questo articolo, lo si può sopprimere intieramente, e quindi l'emendamento Nocito manca della sua causa determinante.

Io dunque mi aspetto una risposta dalla Commissione, che mi auguro favorevole ai miei desiderii.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler dire il suo parere.

MORRONE, relatore. In questo disaccordo il miglior consiglio è quello di lasciare le cose come sono, vale a dire, che i termini per l'appello sieno 60 e 30 giorni.

Quindi la Commissione non insiste perchè sia aumentato il termine come nell'articolo 485 e lasciarlo come è nel Codice.

PRESIDENTE. Sopprimendo l'articolo rimane tale quale il Codice.

MORRONE, relatore. Dice bene sopprimendo la riforma resta il Codice.

PRESIDENTE. Allora si deve sopprimere tutto questo articolo 485?

NOCITO. Io aveva proposto quell'emendamento appunto perchè la Commissione voleva tenere fermo nella sua proposta di riforma.

Questo stato di cose mi obbligava a pigliare una via di mezzo che avesse potuto conciliare da un lato la resistenza della Commissione e dall'altro la necessità di mantenersi nell'articolo 485.

Ma poichè la Commissione ritira la proposta di riforma, io da parte mia ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che ci sia unanimità nel sopprimere ciò che veniva proposto in sostituzione dell'articolo 485, e però non farà mestieri di porlo ai voti.

Però l'onorevole Villani aveva chiesto di parlare anche esso su di ciò.

VILLANI. Avevo chiesto di parlare precisamente per sostenere e proporre che si ritornasse all'articolo del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Allora anch'ella è d'accordo e non vi è più ragione di mettere ai voti neppure la soppressione di queste modificazioni.

Passiamo all'articolo 487:

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi :

« nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

« per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari;

« e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al numero 7 dell'articolo 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale. »

Non essendo fatta nessuna proposta e, nessuno